



CIRCOLARE D.L. AGOSTO NOVITÀ

INDICE:

LAVORO E CASSA INTEGRAZIONE :..... pag. 2

SOSTEGNO ECONOMICO E FISCALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI:.....pag. 4

LAVORO E CASSA INTEGRAZIONE¹:

Ammortizzatori sociali

Il ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali (assegno ordinario o cassa integrazione ordinaria o in deroga) è prorogato per diciotto settimane (9+9). Le ulteriori settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il **13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

I datori di lavoro che presentano domanda per gli ulteriori periodi di integrazione versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019.

Sgravio contributivo per le aziende che non ricorrono all'integrazione salariale

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra descritti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato o stagionali

¹ I contenuti sono a cura del Dott. Romani Fabrizio, nostro partner nella consulenza del lavoro (www.studioromanifabrizio.com)

L'esonero contributivo è riconosciuto sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. **L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

Licenziamenti collettivi e individuali

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali sopra richiamati resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Alle medesime condizioni di cui sopra è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.

Le preclusioni e le sospensioni sopra elencate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Indennità per lavoratori stagionali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto è riconosciuta onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Indennità per lavoratori a tempo determinato

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Proroga delle indennità NASpl e DIS-COLL

Le prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Contratti a termine – proroga in assenza di causale

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, entro il 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.

Contratti a termine – abolizione della proroga automatica

Viene abrogata la disposizione che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per questa sezione ti invitiamo a contattare il tuo consulente del lavoro

SOSTEGNO ECONOMICO E FISCALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI:

Indennità per il mese di maggio 2020 per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza Private

È prevista una indennità pari a 1.000 Euro per il mese di maggio 2020 secondo i medesimi presupposti per l'accesso alla medesima indennità per il mese di aprile 2020 (a discrezione delle singole casse di previdenza). A chi ha già beneficiato dell'indennità di aprile tale indennità sarà erogata automaticamente. Per coloro che non l'hanno richiesta sarà necessario provvedere alla presentazione della domanda entro e non oltre il 14/09/2020.

Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione

Per gli operatori aventi codice ATECO (attività) 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale) è previsto un contributo a fondo perduto (non rilevante a fini fiscali) per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo è erogato a condizione che il fatturato medio da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai $\frac{3}{4}$ del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 (modalità di richiesta tramite apposito D.M.).

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di

cui all'art. 667 del Dlgs. 159/2011. Il saldo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

Sono stanziare nuove risorse per l'accesso alle seguenti misure di sostegno:

- Nuova Sabatini (64 MLN per il 2020);
- Contratti di sviluppo a sostegno di progetti di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 DL 112/2008) per cui sono stanziati 500 MLN per il 2020;
- Interventi sostenuti dal fondo istituito dall'art. 43 del DL Rilancio (FONDO SALVAGUARDIA LIVELLI OCCUPAZIONALI per aziende in difficoltà titolari di "Marchi storici") con almeno 250 dipendenti in difficoltà economico finanziaria o imprese che indipendentemente dal numero di occupati detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (+300 MLN per il 2020);
- Contributi in forma di voucher a favore delle PMI per acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale nonché per l'ammodernamento dei sistemi gestionali e organizzativi e per l'accesso al mercato dei capitali (50 MLN per il 2021).
- Agevolazione per promozione e di nascita e sviluppo delle società cooperative.
- Aiuti alle imprese che partecipano a realizzazione di progetti di comune interesse europeo.

Aiuti di stato alle micro e piccole imprese

In deroga all'art. 61 co 1 del DL 34/2020 (Rilancio) gli aiuti di cui agli articoli 54-60 (sono previsti fondi che saranno gestiti direttamente dagli enti territoriali per lo sviluppo, la garanzia, il sostegno alle imprese) concessi a **micro e piccole imprese** che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019, potranno essere erogati a condizione che:

- Non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza
- Non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione l'impresa abbia rimborsato il prestito o revocato la garanzia
- Non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette a piano di ristrutturazione.

Proroga moratoria PMI:

Sono prorogati al 31/01/2021 i termini di sospensione previsti dal DL 18/2020 (cd. "Cura Italia"). La proroga opera automaticamente salvo espressa rinuncia da parte dell'azienda.

Credito di imposta locazioni immobili uso non abitativo:

Sono previste alcune modifiche all'art. 28 del DL 34/2020 (D.L. Rilancio) in materia credito per la locazione di immobili.

Per le strutture termali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrati nel periodo di imposta.

Il credito viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali),
è ora previsto che:

- il credito d'imposta è commisurato all'importo effettivamente versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Non si modificano le condizioni per la concessione del credito d'imposta (60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili, 30% dell'ammontare mensile per l'affitto di azienda), spetta a condizione che il beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi **in ciascun mese** di riferimento di almeno il **cinquanta per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Misure urgenti settore turistico:

La norma dispone la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30/09/2020 ex art. 56 co. 2 lett. C) DL 18/2020 sia prorogata fino al 31/03/2021.

Abolizione seconda rata IMU

Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2020 gli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili termali
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali, immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi, **a condizione che i proprietari siano anche gestori.**
- Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni:
- Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri.
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nei casi sopracitati NON DEVE ESSERE VERSATO NULLA a titolo di IMU entro il 16/12/2020.

Credito di imposta per la ristrutturazione degli alberghi – reintroduzione per il 2020 e 2021

Reintrodotta il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 DL 83/2014².

Il credito spetta anche a :

- strutture che svolgono attività agrituristica
- stabilimenti termali per realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie allo svolgimento di attività termali
- strutture ricettive all'aria aperta.

Il credito è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi 2020-2021 per i soggetti "solari" (due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31/12/2019). Il credito sarà esclusivamente compensabile in f-24 ai sensi dell'art. 17 D.lgs 241/97 (no ripartizione in quote annuali).

Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive e professionistiche

Per l'anno 2020 è riconosciuto un credito di imposta a imprese lavoratori autonomi ed enti commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche
- società sportive professionistiche o dilettantistiche iscritte al registro CONI.

L'investimento agevolabile deve essere:

- non inferiore a 10.000 Euro
- effettuato tra 01/07/20 e 31/12/20 tramite pagamenti tracciati
- destinato a società con ricavi almeno pari a 200.000 fino ad un massimo di 15 MLN.

Credito pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di spesa di 90 MLN. Per ottenerlo è necessaria preventiva istanza al Dipartimento dello Sport della Presidenza del consiglio. Credito utilizzabile esclusivamente in compensazione in f-24.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari – incremento tetto massimo di spesa

Sono incrementati i fondi stanziati per il credito di imposta per investimenti pubblicitari 2020.

- Tetto massimo di spesa è incrementato a 85 MLN

² 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, [...] è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (**65% nella nuova formulazione**) delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo (**CLICK-DAY**).

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (**con riferimento alle spese agevolabili attendiamo circolari esplicative**).

- Beneficio concesso nel limite di 50 MLN per investimenti effettuati su **quotidiani e periodici anche online** e nel limite di 35 milioni di euro per investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti **televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali (NO RAI).

Rateizzazione versamenti sospesi

Ulteriore proroga: i versamenti sospesi (per chi ne aveva diritto sono stati sospesi i versamenti dei contributi e delle ritenute effettuate per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno) che dovevano essere versati in unica soluzione o in 5 rate di pari importo senza applicazione di sanzioni o interessi saranno versati come segue:

- 50% in 4 rate a partire dal 16/09/2020;
- 50% in unica soluzione o fino a 24 rate mensili di pari importo con pagamento della prima entro il 16/01/2020).

Rinvio termine versamento del secondo acconto IRES e IRAP

Per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, di conseguenza, dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore ad Euro 5.164.569,00, qualora nel primo semestre 2020 (gennaio-giugno) abbiano conseguito un calo del fatturato pari al 33% del medesimo periodo 2019, è concessa la possibilità di prorogare il versamento del secondo acconto IRES e IRAP al 30/04/2021.

La proroga vale anche per i seguenti soggetti (purchè svolgano attività per le quali sono stati approvati gli ISA):

- Soggetti forfettari o in regime di vantaggio (minimi)
- Soci di società di persone
- Collaboratori di imprese familiari
- Coniugi che gestiscono aziende coniugali
- Componenti di associazioni tra artisti o professionisti
- Soci di società di capitali in regime di trasparenza fiscale.

Sospensione dei termini di riscossione

La sospensione delle cartelle esattoriali scadenti tra l'8.03.2020 e il 15.10.2020 che erano state prorogate al 31/08/2020 sono prorogate al 30/11/2020. Di conseguenza il pagamento dovrà avvenire entro il 30/11/2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30/11/2020. Tale sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.

Rivalutazione dei beni di impresa

Viene introdotta una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020.

Tale rivalutazione può avere rilevanza solo civilistica o anche fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui avviene la rivalutazione (30/06/2021).

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19. La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.